



**COMUNE DI  
SCANDIANO**

## **II SETTORE BILANCIO E FINANZA**

**DETERMINAZIONE N.393 DEL 01/08/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PRESSO L'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI SCANDIANO.**

### **IL DIRIGENTE DEL II° SETTORE**

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 (*"Funzioni e responsabilità della dirigenza"*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. 2000 e in forza dell'Incarico attribuito con Decreto del Sindaco n. 12 del 21.10.2022 e successivamente prorogato con Decreto n. 11 del 28.05.2024;

**DATO ATTO** che il presente Atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore II° denominato "BILANCIO E FINANZE" - Servizio Bilancio e Contabilità-Programmazione e Controllo;

**RICHIAMATE** e qui integralmente recepite:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 116 del 22 dicembre 2023, efficace ai sensi di Legge, recante *"Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026"*;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 118 del 22 dicembre 2023, efficace ai sensi di Legge, titolata *"Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi Allegati"*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 263 del 28 dicembre 2023, immediatamente eseguibile ex-*Legge*, avente a oggetto *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anni 2024-2026 - assegnazione delle risorse finanziarie"*.

Richiamate inoltre le deliberazioni del Consiglio comunale:

a) n. 120 del 22.12.2023, con cui ha stabilito:

- di dare avvio al processo di costituzione della Azienda Speciale delle Farmacie Comunali del Comune di Scandiano;
- di approvare lo schema di Statuto nonché l'atto costitutivo della Azienda Speciale;
- di dare mandato ai servizi competenti per l'adozione degli atti gestionali necessari per l'attuazione in via tecnico amministrativa e contabile della deliberazione in parola;

b) n. 39 dell'08.04.2024, con la quale è stato disposto di confermare l'indirizzo espresso nella propria precedente deliberazione n. 120 del 22.12.2023 e, pertanto, di riorganizzare l'erogazione del servizio pubblico farmaceutico esercito per il tramite delle tre sedi farmaceutiche di titolarità comunale non più in economia diretta bensì a mezzo di azienda speciale di cui all'art. 114 TUEL, conformemente a quanto previsto dall'art. 38 dello

Statuto comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della l. 475/1968 e artt. 14 e 34 del D.Lgs. n. 201/2022, costituendo l'Azienda Speciale Farmacie Scandiano finalizzata alla gestione, per conto del Comune, delle farmacie pubbliche di proprietà del Comune medesimo, come meglio dettagliato nel dispositivo del medesimo provvedimento deliberativo.

Evidenziato che:

a) lo Statuto dell'Azienda Speciale recita all'art. 32 "Nomina e composizione" dell'organo di revisione:

*"1. La vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio Comunale. La nomina deve avvenire tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

*2. Il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina, non può essere revocato se non per giusta causa ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.*

*3. Non può essere nominato quale Revisori dei conti:*

*a. un amministratore e un consigliere comunale;*

*b. il coniuge, i parenti ed affini degli amministratori aziendali e comunali entro il 3° grado;*

*c. colui che sia legato all'Azienda da rapporto di prestazione d'opera retribuita;*

*d. colui che sia proprietario, comproprietario, socio illimitatamente responsabile, dipendente di imprese esercenti attività identiche o connesse a quelle dell'Azienda, ovvero che abbia rapporti commerciali stabili con l'Azienda;*

*e. colui che abbia liti pendenti con l'Azienda ovvero svolga comunque attività concorrenziali.*

*4. Al Revisore è corrisposta un'indennità di carica, la cui misura è deliberata in sede di nomina, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e delle tariffe professionali vigenti nonché della vigente normativa in materia di revisione dei conti. Ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione nonché, in caso di missione per conto dell'Azienda, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di amministrazione.*

*5. Laddove, per legge, sia obbligatoria la nomina di un organo collegiale, questi è composto di tre membri e si applicano le disposizioni dei precedenti commi. In tali casi, il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale".*

• all'art. 33 "Competenze e responsabilità"

*"1. L'Organo di Revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico - finanziaria.*

*2. In particolare compete al Revisore dei Conti:*

*a. accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e verificare l'osservanza delle norme tributarie;*

*b. riscontrare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà dell'Azienda o da essa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;*

*c. attestare, nelle relazioni ai rendiconti consuntivi, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili;*

*d. esprimere, a richiesta, pareri su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria e alle problematiche di natura tributaria e, in specie, su progetti di investimento, impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, acquisto di azioni o quote societarie.*

*3. Il Revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.*

*4. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.*

5. *L'azione di responsabilità nei confronti del Revisore dei Conti è deliberata dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Consiglio di amministrazione, dopo che il Sindaco abbia assunto le correlative controdeduzioni entro un termine congruo, non inferiore a 15 giorni, dalla formale contestazione degli addebiti all'interessato.*

6. *La revoca del Revisore è disposta soltanto congiuntamente alla deliberazione dell'azione di responsabilità.*

7. *Il Revisore Unico opera in conformità a quanto previsto dall'art. 54 del DPR n. 902/1986."*

b) il comma 3 dell'art. 236 del Tuel recita:

*i componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.*

Rilevata la necessità di procedere alla raccolta delle candidature per la nomina da parte del Consiglio Comunale del revisore dei Conti presso la costituenda Azienda Speciale Farmacie Comunali di Scandiano;

Visti:

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. n. 39/2013;
- il d.lgs. n. 33/2013;
- lo Statuto del Comune di Scandiano.
- Lo Statuto della costituenda "Azienda Speciale Farmacie Comunali"

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente Atto consente di attestare la regolarità *tecnico-amministrativa* del presente Provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., il cui parere favorevole è reso unitamente alla sua sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio,

#### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** l'avviso pubblico, finalizzato alla ricezione di candidature per la nomina da parte del Consiglio Comunale del Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale Farmacie Scandiano, presumibilmente a decorrere dal 1° ottobre 2024 come da *allegato sub A* (avviso pubblico e modello candidature) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che l'avviso di cui al precedente punto 1 sia pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente **fino al 30 agosto** per circa trenta giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi;
3. **DI RISERVARSI**, sin d'ora e senza l'adozione di ulteriore atto, l'esercizio della proroga del termine suindicato per giorni dieci qualora nei termini stabiliti non pervenissero candidature.

**DI DARE ATTO** che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause d'incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore, con particolare riferimento al

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

Li 01/08/2024

Il Dirigente II° Settore  
Ilda De Chiara / InfoCert S.p.A.  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)